



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 15 dicembre 2020

OMISSIS

Numero repertorio: 357/2020 - Numero protocollo: 114616/2020
Categoria: 6. Commissione attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione
06/01 Ratifica del D.R. rep. n. 3769/2020 prot. n.107076 del 01.12.2020 che disciplina la ripresa del percorso di studi per gli studenti decaduti
Ufficio/i istruzione: Servizio Speciale per la didattica e gli studenti

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si premette che il Decreto Rettorale di cui si chiede a codesto Organo Collegiale la ratifica scaturisce dalle numerose domande formulate da studenti decaduti e dalla necessità di riattivare l'iter consentito fino all'anno accademico 2019-2020 per il c.d. "reintegro" dello studente decaduto. Al riguardo si segnala che nel Regolamento vigente della contribuzione studentesca del corrente anno accademico 2020-2021 non è più previsto il pagamento contribuito una tantum di euro 500 per procedere al reintegro dello studente decaduto (allegato n. 2 del Regolamento); ciò ha comportato dubbi interpretativi in relazione alla sussistenza di norme, regolamenti e delibere di grado diverso che intervengono nella disciplina de quo.

Si è proceduto, pertanto, ad un esame della normativa con particolare riferimento:

- all'art. 149 del R.D. n. 1592/1933;
- all'art. 26 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo (D.R. n. 341 del 05.02.2019 Prot. n. 9928);
- alla delibera del Senato Accademico n.5 dell'11 ottobre 2017;
- alla delibera del Consiglio di amministrazione del 28/5/2019 concernente il "Regolamento in materia di contribuzione studentesca a.a. 2019/2020" e, in particolare, l'Allegato 2 "Contributi e bolli per prestazioni d'ufficio a richiesta individuale dello studente", ove si prevede il versamento di un contributo pari a Euro 500,00 ai fini del reintegro della carriera degli studenti decaduti;
- il Decreto Rettorale del 14/7/2020 con il quale è stato pubblicato il "Regolamento in materia di contribuzione studentesca a.a. 2020/2021".

Le norme principali, ancorchè poste in diversi livelli di gerarchia delle fonti, sono pertanto l'art. 149 del Regio Decreto n. 1592/1933 e il disposto l'art. 26 del Regolamento Didattico di Ateneo (D.R. n. 341 del 05.02.2019 Prot. n. 9928), titolato "Immatricolazioni, iscrizioni e carriera studenti".

Il suddetto art. 26, al comma 6, recita: "Lo studente viene considerato decaduto se non ha sostenuto esami per otto anni accademici consecutivi.

La decadenza ai sensi della vigente normativa (art.149 del R.D. 1592/33) comporta l'obbligo di ripetere le prove di esame e, pertanto, lo studente decaduto non potrà chiedere al momento di una nuova immatricolazione ad un Corso di Studio il riconoscimento di esami già sostenuti nella carriera precedente per la quale è stato dichiarato decaduto.

Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a versare un contributo una tantum stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo".

La lettura della soprarichiamata disposizione, dedicata all'istituto della decadenza dagli studi, impone un'attività interpretativa, in considerazione della (almeno apparente) contraddittorietà delle prescrizioni contenute, rispettivamente, al secondo e all'ultimo capoverso.

In effetti, il secondo capoverso del comma 6 dell'art. 26, citando l'art. 149 del R.D. n. 1592/1933, sembrerebbe escludere che lo studente possa chiedere, al momento di una nuova immatricolazione a un Corso di Studio, il riconoscimento di esami già sostenuti nell'ambito della carriera per la quale è stato dichiarato decaduto. Conseguentemente, lo studente decaduto non avrebbe altra scelta che ripetere le prove di esame.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

A fronte di ciò, l'ultima parte del comma 6 dell'art. 26 prospetta la possibilità, per lo studente incorso in decadenza che intende riprendere gli studi, di presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera con l'obbligo, in tal caso, del versamento di un contributo *una tantum* stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

E' ben chiaro che, se s'interpretasse in senso strettamente letterale la disposizione del secondo capoverso, senza accedere, visto il contrasto, ad una necessitata opzione ermeneutica di sistema, si svuoterebbe di alcun significato utile la prescrizione di cui all'ultimo capoverso.

Ed invero, non avrebbe senso prevedere la possibilità di "riprendere" gli studi e di presentare apposita domanda di "ricongiunzione" della carriera. Peraltro, le stesse espressioni verbali "riprendere" e "ricongiungere" impongono, sia sotto il profilo semantico che logico, il riferimento alla carriera preesistente che, ovviamente, non può che sostanzarsi nel percorso di studi e di esami sostenuti dallo studente incorso, *medio tempore*, nella decadenza.

Appare, quindi, opportuno definire i limiti dell'ambito di applicazione del disposto di cui al secondo capoverso, anche in ragione dell'esplicito richiamo all'art. 149 del R.D. n. 1592, risalente al lontano 1933, anche al fine di individuare eventualmente una soluzione ermeneutica che concili il dettato di una norma decisamente datata con la gran mole di produzione normativa susseguitasi nel tempo in materia.

Sul punto, appare doveroso richiamare la posizione, autorevolmente prospettata dall'Avvocatura Generale dello Stato (cfr. www.avvocaturastato.it/node/169), secondo la quale, per effetto della legislazione successiva di settore, le disposizioni contenute nel R.D. n. 1592/1933, sebbene mai esplicitamente abrogate, siano da ritenersi ormai superate se non addirittura incorse in un processo di abrogazione tacita. Conforterebbe, in tal senso, anche la lettura dell'art. 17 della sopracitata Legge n. 341/1990 di "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", che dichiara espressamente l'abrogazione di tutte le norme con la stessa legge contrastanti.

Ma pur non volendo aderire, con spirito conservativo, a tale prima prospettazione, si potrebbe ipotizzare che il citato art. 149 - e conseguentemente la disposizione riproduttiva del Regolamento Didattico - imponga una regola generale che, però, lascia impregiudicata un'opzione differente.

Più specificamente, la norma in esame sembrerebbe escludere qualsiasi automatismo, nel senso che lo studente decaduto, che chiede una nuova immatricolazione, non può *tout court* far rivivere una carriera universitaria sulla quale hanno inciso gli effetti della decadenza, ossia in definitiva della sua stessa inerzia per un certo numero di anni.

Aliunde, egli non sembra vantare un diritto incondizionato al riconoscimento di materie sostenute in una precedente carriera di studente, quanto piuttosto un interesse a che l'Organo universitario competente per la didattica valuti l'eventualità di una ricongiunzione di carriera e che ciò avvenga sulla base di parametri predeterminati, ragionevoli e adeguati.

A questo punto, il nodo fondamentale da sciogliere, con riferimento a ogni singolo caso, non potrà che investire la valutazione circa l'eventuale obsolescenza della formazione conseguita nella precedente carriera. Al riguardo, si potranno presentare alcuni casi in cui il decorso del tempo non ha avuto alcuna influenza sui contenuti conoscitivi acquisiti in passato e altri in cui, al contrario, il trascorrere del tempo ha conformato in modo nuovo una certa materia. Conseguentemente, potrebbe apparire ragionevole la convalida di alcuni esami di profitto e altrettanto ragionevole la mancata convalida di altri.

Sotto il profilo soggettivo, l'Organo preposto a una simile valutazione non potrà che essere l'Organo competente per la didattica, ossia il Consiglio di ogni singolo Corso di Studi in relazione all'ambito scientifico-disciplinare di competenza.

D'altra parte, sotto il profilo oggettivo, la valutazione circa la non obsolescenza dei contenuti formativi non sarebbe svincolata da qualsiasi parametro di riferimento, dovendosi in ogni caso aver riguardo all'oramai consolidato sistema dei Crediti Formativi Universitari introdotto dall'art. 5 del D.M. n. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei": ciò consentirà, quindi, di valutare il peso in CFU degli esami superati in passato.

Sulla base di questa ricostruzione, pertanto, nessun automatismo può presiedere al riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nella carriera pregressa. Spetterà, piuttosto, alle



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

competenti strutture didattiche la valutazione della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi relativi ai corsi seguiti e per i quali lo studente abbia superato i relativi esami di profitto.

Il riconoscimento delle materie in passato sostenute, in altri termini, non può configurarsi quale atto dovuto dall'Ateneo ma quale semplice "possibilità" per lo studente decaduto.

Peraltro, consentire in alcuni casi il recupero degli esami sostenuti non significa cancellare tutti gli effetti della decadenza: lo studente già decaduto dovrà in ogni caso iscriversi al primo anno del nuovo corso di studi e "sopportare" l'eventuale riconoscimento parziale o addirittura il mancato riconoscimento di alcune o perfino di tutte le materie sostenute.

Sotto tale profilo, appare utile evidenziare che presso alcuni Atenei sono state dettate Linee Guida al fine di favorire il recupero del maggior numero di CFU possibile (così, ad es. l'Università degli Studi di Catania e di Venezia), talvolta spingendosi fino ad imporre l'obbligo di motivazione in caso di mancato riconoscimento dei crediti formativi (così, ad es., l'Università degli Studi di Catania), sembra confermare la tendenza viepiù diffusa in ambito universitario a favorire, nei limiti della valutazione di non obsolescenza della formazione pregressa, il reinserimento dello studente proveniente da studi precedenti mai conclusi e a promuovere con decisione il recupero di attività formative già espletate e di competenze già acquisite; tale prassi risulta evidentemente frutto di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in parola, aderente, per vero, alla tutela del diritto allo studio.

Si tratta, quindi, di una ricostruzione in linea con il principio di "Autonomia didattica" degli Atenei, già sancita a livello costituzionale dall'art. 33, e riaffermata dai principi di cui alla Legge n. 341/1990 "Riforma degli ordinamenti didattici e universitari" e ss.mm.ii.

La descritta chiave interpretativa è, peraltro, in linea con l'interpretazione già formulata dal Senato Accademico – che si ricorda essere l'Organo istituzionalmente deputato all'approvazione del Regolamento didattico di Ateneo - all'esito della deliberazione n.5 dell'11 ottobre 2017, "Determinazioni in merito all'applicazione dell'art. 26 del nuovo Regolamento didattico di Ateneo", nella quale si dispone che "i CCS valutano le carriere dei decaduti e dei rinunciatari ai fini dell'eventuale convalida di insegnamenti della pregressa carriera in base alla non obsolescenza dei contenuti".

Tale impostazione, risulta inoltre confortata, sul piano fattuale, dall'orientamento assunto da numerosi Atenei. In effetti, una rapida ricognizione delle informazioni contenute nei siti istituzionali dei medesimi, consente di affermare che, sul punto che occupa, l'autonomia didattica viene attualmente declinata in modo compatto: la generalità dei Regolamenti Didattici di Ateneo - **si osservi, approvati dal MIUR** - o dei Regolamenti a questi connessi prevede la "possibilità" del riconoscimento degli esami di profitto sostenuti in precedenza dallo studente decaduto, a seguito della valutazione di non obsolescenza della formazione conseguita, da parte dell'Organo competente per la didattica (così, per citarne alcune, le Università di Bologna, Firenze, Venezia, Roma 3, Pisa, Napoli, Trento, Trieste). Ciò che sembra variare è, semmai, il mero importo del contributo dovuto per il ricongiungimento della carriera.

Ciò premesso, si propone che il Senato Accademico ratifichi il D.R. rep. n. 3769/2020 prot. n. 107076 del 1.12.2020 nel testo integralmente sotto riportato:

Decreto n. 3769/2020 del 1/12/2020

IL RETTORE

VISTA la delibera n. 5 esitata dal Senato Accademico l'11 Ottobre 2017 "Determinazioni in merito all'applicazione dell'art. 26 del nuovo Regolamento didattico di Ateneo";
VISTO il D.R. n. 341/2019 "Regolamento didattico dell'Ateneo di Palermo";
VISTA la delibera esitata il 28/5/2019 dal Consiglio di Amministrazione, "Regolamento in materia di contribuzione studentesca a.a. 2019/2020" e, in



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

VISTA particolare, l'Allegato 2 "Contributi e bolli per prestazioni d'ufficio a richiesta individuale dello studente", ove si prevede il versamento di un contributo pari a Euro 500,00 ai fini del reintegro della carriera degli studenti decaduti;
VISTE la delibera esitata il 14/7/2020 dal Consiglio di Amministrazione, "Regolamento in materia di contribuzione studentesca a.a. 2020/2021";
CONSIDERATO le numerose istanze pervenute da parte di studenti decaduti intenzionati a riprendere gli studi presso l'Ateneo di Palermo;
RITENUTO che numerosi Atenei d'Italia consentono agli studenti decaduti di ottenere la valutazione della carriera pregressa;
di dover consentire anche agli studenti decaduti la possibilità di riprendere il proprio percorso di studi, come già è previsto per i rinunciatari

DECRETA

che sia consentito agli studenti decaduti di presentare istanza di reintegro, previo pagamento del relativo contributo pari ad € 500,00 (oltre bollo virtuale) e di richiedere, ai fini di una nuova immatricolazione, la valutazione della carriera pregressa da parte del competente consiglio di corso di studio, per gli eventuali riconoscimenti di crediti formativi già maturati, in base alla non obsolescenza dei contenuti.

Il presente Decreto sarà portato a ratifica nelle prime sedute utili degli organi collegiali.

Il Rettore
f.to prof. Fabrizio Micari

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott. Massimo Albergiani

Il Dirigente del SIA
f.to Dott. Riccardo Uccello

Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione, illustra la proposta di delibera comunicando che la Commissione ha espresso in merito parere favorevole.

Il Senato Accademico

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;
SENTITO quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione;
all'unanimità,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Antonio ROMEO

IL RETTORE
Presidente
Prof. Fabrizio MICARI